

CONVENZIONE

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Villa dei Misteri, 2, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Prof. Massimo Osanna, e domiciliato per la carica presso il Parco

E

L'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, con sede in Venezia, Santa Croce, 191, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Siviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 14 marzo 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2018

Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente:

- l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)

- il D. Lgs 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

- l'art. 6 comma 6 del DM 23.01.2016;

- il DM 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) che attribuisce alla Soprintendenza la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

- il regolamento Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 29 novembre 2017 n. 528;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico

«comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini hanno firmato il 19 marzo 2015 un protocollo d'intesa, di durata quinquennale, per incentivare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIBACT; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- l'Università Iuav di Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, ha tra le proprie strutture attive il Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (di seguito denominato LAMA) che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con esperienza ventennale e riconosciuta competenza specifica nei settori della ricerca archeometrica (relativa a pietre e marmi antichi, pigmenti, materiali ceramici, vitrei e litoidi in genere), della caratterizzazione, conservazione e del restauro dei manufatti storici in materiale lapideo (pietre e marmi antichi), ceramico (terrecotte e laterizi), vitreo e litoide (intonaci, affreschi, pitture murali e relativi pigmenti);
- PAP e Iuav (quest'ultimo, in particolare mediante l'attività condotta dal Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi - LAMA: Prot. N. 5726 del 10 marzo 1995; Prot. N. 2733 del 31 gennaio 1997; Prot. N. 13998 del 18 maggio 1998; Prot. N. 22482 del 30 settembre 1999 e successive proroghe e rinnovi) hanno collaborato in passato su specifiche tematiche di ricerca, spesso con il coinvolgimento e il supporto del Laboratorio di Ricerche Applicate di Pompei;
- PAP e Iuav hanno in passato stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento destinati a studenti dei corsi di laurea in Architettura e in Storia e Conservazione (Class. Prot. N. 16592 del 28 maggio 2003; Prot. Iuav N. 8457 del 20 giugno 2003) aventi come tutor il personale docente e tecnico-scientifico del LAMA.

Tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche compiute.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la possibile realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- Attività di ricerca archeometrica su manufatti architettonici e sculture presenti nell'area archeologica pompeiana (depositi inclusi) ottenuti con pietre e marmi antichi, bianchi e colorati. Fine di tale attività sarà la determinazione della provenienza dei suddetti materiali ed una loro stima di abbondanza relativa;
- Attività diagnostica e archeometrica su specifici casi di studio (domus) di manufatti lapidei, litoidi e vitrei atta a definirne la composizione chimico-mineralogica, la loro corretta classificazione e l'eventuale definizione dello stato di conservazione/deterioramento;
- Caratterizzazione chimico-mineralogica e relativa classificazione sistematica dei pigmenti inorganici e organici ricoverati nei depositi del sito;
- Attività di ricerca finalizzata ad innovazione tecnologica inerente materiali e metodi per la protezione e la conservazione dei manufatti lapidei, litoidi e vitrei.
- Organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema;
- Organizzazione congiunta di tirocini e stage destinati agli studenti universitari (laurea magistrale) e agli iscritti alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di Iuav, su specifici obiettivi inerenti le tematiche: (i) Storia dell'Architettura antica; (ii) Restauro e Conservazione; (iii) Materiali e metodi per la protezione dei manufatti lapidei, litoidi e vitrei; (iv) Archeometria;
- Organizzazione di corsi di formazione in situ destinati a architetti e archeologi conservatori, operatori del restauro e della conservazione.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra i referenti del PAP e quelli di Iuav.

2.3 Nel dettaglio, Iuav si impegna a mettere a disposizione la strumentazione scientifica e il personale del laboratorio LAMA (in funzione degli impegni didattici, di ricerca e di servizio interni alla struttura) nell'ambito di ricerche e attività di comune interesse;

Parco Archeologico di Pompei si impegna a garantire e facilitare al personale Iuav l'accesso al sito e ai depositi dell'area archeologica acconsentendo, ove possibile, a eventuali microcampionamenti di materiale finalizzati all'esecuzione di analisi di laboratorio mirate;

Iuav e PAP si impegnano altresì a contribuire in egual misura alla eventuale stesura e/o esecuzione di progetti di ricerca di comune interesse per entrambe le parti nell'ambito delle finalità specificate del presente protocollo.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Fabrizio Antonelli per conto di IUAV e dal prof. Massimo Osanna per conto del Parco Archeologico di Pompei.

Relativamente alle attività di ricerca nell'ambito del presente accordo, Iuav indica come struttura scientifica di riferimento il LAMA - Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi e come referente il prof. Fabrizio Antonelli (direttore scientifico del LAMA), Il Parco Archeologico di Pompei indica il Laboratorio di Ricerche Applicate, nelle persone della dott.ssa Alberta Martellone (responsabile del Laboratorio) e l'arch. Bruno De Nigris (responsabile della Diagnostica dei beni culturali).

Nella realizzazione delle attività potranno eventualmente essere coinvolti altri Enti individuati consensualmente dai suindicati referenti.

Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i report relativi alle attività in situ;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato digitale e, su richiesta, cartaceo, al laboratorio di Ricerche Applicate del PAP;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)

L'Università Iuav di Venezia fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti, ove possibile, sia in copia digitale che cartacea, entro i limiti del budget dell'Università.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dagli impiegati e i consulenti che devono esserne informati per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano le sottoclausole 8.1 e seguenti.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 Si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un report delle attività in situ;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

8.6 Le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;

8.7 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)

11.1 Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi. Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

11.2 Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 12 (GARANZIE ASSICURATIVE)

12.1 L'Università Iuav di Venezia garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.3 L'Università Iuav di Venezia solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai

propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non attribuibili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 13 (CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. che "i dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

La stipula dei presenti atti consta di n° 6 fogli.

in data XX,XX,XXXX

- Prof. ALBERTO FERLENGA

Rettore dell'Università Iuav di Venezia

- Prof. MASSIMO OSANNA

Direttore Generale Parco Archeologico di
Pompei